



STATUTO del RAGGRUPPAMENTO delle GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È liberamente costituita l'associazione **di volontariato** denominata:
RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE - **ODV**

- acronimo G.G.E.V. **ODV**
- con sede sociale dell'Associazione in via P. Colletta n 6 42124 Reggio Emilia.
La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del consiglio direttivo sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero.
Codice fiscale n 91022330350

ART.2

L'associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento la figura di un gheppio in volo sul profilo della Provincia di Reggio Emilia in un cerchio con i colori verde, nero e bianco.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo non determinato.

ART. 4- PRINCIPIO FONDAMENTALE

L'associazione è ancorata al principio costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.)

ART. 5 - LA RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI

L'associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su un piano di pari dignità.

ART. 6 - IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA

L'autonomia è valore non rinunciabile dell'associazione

ART.7

Il presente statuto è uniformato ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs 03/07/2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO II-SCOPO

ART. 8 - FINALITA' – ATTIVITA'

L'associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l'educazione ed il recupero ambientale

Il suo è un servizio ad un tempo reso alla collettività e alla persona.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 03/07/2017 n 117 e successive modifiche ed integrazioni avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.
- attività culturali con finalità educative

Per svolgere a tal fine una proficua attività, l'associazione si propone: di operare in ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta



STATUTO del RAGGRUPPAMENTO delle GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV



od indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione si propone:

a) di operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente ;

b) di far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;

c) di assumere le seguenti iniziative:

- ✓ il costante aggiornamento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- ✓ promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- ✓ collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare con competenza in materia di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo, escavazione dei materiali litoidi, polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale, raccolta dei prodotti del sottobosco, funghi e tartufi, tutela della flora protetta; avuto, in ogni caso, riguardo alle relative normative.
- ✓ partecipare alla organizzazione di corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto l'ambiente;
- ✓ collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico;
- ✓ collaborare e sostenere altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 9

Per l'attuazione del proprio scopo, l'associazione può intraprendere attività diverse secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore: v. art.6 D.Lgs n.117/2017.

TITOLO III - I SOCI

ART.10- CATEGORIE DI SOCI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO

Tra gli associati si possono distinguere:

- soci con decreto, e sono le guardie che hanno ottenuto il decreto di nomina ai sensi dell'art.6 della L.R. 23/89;
- soci in attesa di decreto - e sono i soci che, superato l'esame di idoneità tecnica, hanno chiesto il rilascio del provvedimento;
- soci senza decreto: tutti coloro che, condividendo le finalità e le motivazioni dell'associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato positivamente il previsto periodo di tirocinio di almeno sei mesi e, quindi, sono stati ammessi all'associazione.

Le prestazioni dei soci sono dunque diversificate: ciascuno presta a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione.

L'ordinamento dell'associazione è, tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.

L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato in cui sottoscrive l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione ed è deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

Gli aspiranti soci, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, possono essere ammessi alle



STATUTO del RAGGRUPPAMENTO delle GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV



attività dell'associazione.

La qualità di socio si perde:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso;
- 3) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 3 anni
- 4) per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ARI. 11 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - LIBERTÀ E GRATUITA DELLE PRESTAZIONI

L'atteggiamento degli associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità nell'espletamento del servizio, fedeltà e coerenza avuto riguardo alla componente deontologica dell'ente.

Gli associati sono altresì tenuti al dovere di diligenza.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare con scrupolo le norme statutarie, i deliberati degli organi sociali e le disposizioni di regolamento.

I medesimi sono altresì strettamente tenuti ad uniformare il loro intervento alle direttive impartite dall'organizzazione.

Le prestazioni degli associati sono libere, spontanee, gratuite, del tutto disinteressate.

Gli associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio. E' loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria prestata.

Gli associati sono tenuti a pagare l'annuale quota associativa.

I rapporti interni tra gli associati e verso l'esterno e nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.

In caso di grave inosservanza degli obblighi contenuti nel presente statuto o per altri gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del consiglio, sentito il collegio dei probiviri.

Il procedimento deve essere rispettoso della dignità della persona.

La decisione può essere presa solo previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono, e deve essere motivata.

L'escluso può in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria.

Tutti gli associati hanno diritto e in pari tempo dovere di partecipare in modo effettivo alla vita ed alle iniziative dell'associazione.

Hanno altresì diritto di intervento e di voto all'Assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali trascorsi tre / 3 mesi dall'iscrizione al libro soci.

L'associato ha diritto di accesso agli atti dell'associazione, fatta eccezione per i dati personali.

E' dato all'associato il libero recesso dal rapporto associativo.

Chi recede, è escluso o, comunque, cessa l'appartenenza all'associazione, non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12 - LIBERA ELETTIVITÀ E GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE-DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori dei conti



STATUTO del RAGGRUPPAMENTO delle GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV



possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - L'AMMINISTRAZIONE - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta e amministrata da un consiglio composto da un numero variabile — da un minimo di sette ad un massimo di quindici — di membri eletti dall'assemblea. La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea stessa.

Il consiglio opera avuto riguardo agli indirizzi ed alle direttive generali espresse dall'assemblea.

Al consiglio sono conferite, tra l'altro, le seguenti ulteriori attribuzioni:

- a) il consiglio elegge, tra i suoi membri, il presidente, il vicepresidente, il segretario e l'economista, che durano in carica sino alla scadenza dell'organo;
- b) dà esecuzione ai deliberati assembleari;
- c) organizza e coordina l'attività dell'associazione.
- d) conosce dell'ammissione, dell'esclusione e del recesso dell'associato e li registra sul libro soci.

Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri.

Il consiglio può dar vita ad un comitato scientifico per la ricerca e per l'aggiornamento scientifico e legislativo.

La convocazione del consiglio avviene mediante avviso spedito dal presidente almeno cinque giorni prima dalla data stabilita per la riunione; nei casi di urgenza può essere disposta a mezzo telegramma o via mail o, ancora, per telefono e senza l'osservanza di tale termine.

Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Nel caso di vacanza di uno o più consiglieri a chi viene a mancare subentra il primo e via via i successivi dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

I verbali di ogni seduta del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.15- IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA.

Al presidente spetta il potere di rappresentare l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Al presidente è riconosciuta inoltre una privilegiata funzione di impulso e di coordinamento dell'attività dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente, al quale spetterà in tal caso anche il potere di rappresentare l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'intervento del vicepresidente costituisce di per sé solo, per i terzi, prova dell'impedimento del presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il collegio dei revisori è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione.

Il collegio deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della



STATUTO del RAGGRUPPAMENTO delle GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV



Il bilancio deve essere corredato delle relazioni del consiglio e del collegio dei revisori, ed essere redatto con chiarezza, precisione e veridicità.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione per visione di tutti gli associati convocati all'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione ed ai soci che ne faranno successiva richiesta.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ART.21- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22-VINCOLO

Lo statuto vincola alla propria osservanza tutti gli associati.

ART.23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alla disciplina speciale e, in difetto, alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Reggio Emilia 20/07/2017



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

Flavia Ricci

